



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 09/09/2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Affidamento servizio di noleggio autoveicolo senza conducente per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L’Aquila;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L’Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L’Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d’intesa con il Sindaco di L’Aquila, il dottor

Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell’articolo 5 dell’Intesa del 7 agosto 2012;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 dell’OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un’apposita Struttura di missione, con sede a L’Aquila;

Visto l’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L’Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all’articolo 4, comma 1, dell’OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d’Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l’intenzione di istituire, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell’Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l’articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che “*Per un migliore perseguitamento delle proprie finalità, l’Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009*”;

Preso atto che, con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L’Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d’intesa ampliando le competenze degli Uffici Speciali anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l’emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo è stato convenuto di “*Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell’emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012*”;

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l’urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l’emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Rilevata l'urgenza e la necessità di avvalersi di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4, per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila e di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4, per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio Centralizzato Espropri, attraverso il noleggio senza conducente da affidare ad apposita ditta specializzata;

Considerato che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila è un ufficio di nuova costituzione e quindi non dispone di un parco macchine e che le stesse sono assolutamente indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A. in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Dato atto che non è attiva alcuna Convenzione Consip per il servizio di cui trattasi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.*”

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, “*per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*”;

Considerato che ai sensi dell'art. 327, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, “*gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice*”;

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, secondo il quale “*per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili*”;

Considerato che il suddetto Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera y) dell'Allegato, tra i settori merceologici riguardanti i beni e i servizi

acquisibili in economia, tra gli altri “*acquisto e manutenzione di mezzi e autoveicoli e servizi connessi*”;

Considerato quanto risultante dalla verifica informale delle condizioni di mercato al fine di pervenire ad un confronto tra costi, servizi ed ambiti operativi di alcune ditte operanti nel settore di cui trattasi;

Dato atto che è stata inviata, tramite e-mail, una richiesta di preventivo alle seguenti ditte:

- Arval Service Lease Italia S.p.A.;
- Autoabruzzo L’Aquila S.r.l., che ha inoltrato l’e-mail per competenza alla Società Alphabet Italia Fleet Management S.p.A.;
- Autonoleggio Morini Rent;
- Europcar;
- Hertz;
- Lease Plan Italia S.p.A.;
- Leasys S.p.A.;
- Sixt Italy;

Vista l’offerta economica del 18 luglio 2013, pervenuta tramite e-mail dalla società Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., con riferimento al tipo specifico di autoveicolo richiesto;

Vista l’offerta economica del 23 luglio 2013, pervenuta tramite e-mail dalla società Hertz, con riferimento ad altro tipo di autoveicolo rispetto a quello richiesto;

Vista l’offerta economica del 6 agosto 2013, pervenuta tramite e-mail dalla società Arval Service Lease Italia S.p.A., con riferimento al tipo specifico di autoveicolo richiesto;

Considerato che le seguenti società:

- Autonoleggio Morini Rent,
- Europcar,
- Lease Plan Italia S.p.A.,
- Leasys S.p.A.,
- Sixt Italy

non hanno inviato alcuna offerta;

Considerato che, a seguito del confronto tra tariffe e servizi, l’offerta economicamente più conveniente, per il tipo specifico di autoveicolo di cui necessita l’Ufficio, risulta essere quella presentata dalla società Arval Service Lease Italia S.p.A.;

Considerato che i tempi di consegna proposti dalla suddetta società, pari a 75 gg, risultano essere troppo lunghi e pertanto non compatibili con l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in oggetto;

Considerato che pertanto sono state richieste per le vie brevi soluzioni di noleggio autoveicolo in pronta consegna;

Vista l'offerta economica del 7 agosto 2013, pervenuta tramite e-mail dalla società Arval Service Lease Italia S.p.A., relativa a proposte di noleggio autoveicolo in pronta consegna, per una durata di 24 mesi e un chilometraggio totale pari a 120.000 km;

Considerato che la richiesta iniziale di preventivo era per una durata non superiore a 12 mesi e che il chilometraggio proposto nella suddetta offerta economica risulta essere eccessivo rispetto alle esigenze dell'Ufficio;

Considerato che pertanto sono state richieste per le vie brevi soluzioni di noleggio autoveicolo per una durata non superiore a 12 mesi e per un chilometraggio massimo pari a 30.000 km;

Vista l'offerta economica del 4 settembre 2013, pervenuta tramite e-mail dalla società Arval Service Lease Italia S.p.A. così dettagliata:

-offerta nr. 3507565/7017500, Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 colore arancio sicilia cod. 03189396, per un importo mensile complessivo pari € 438,37 IVA esclusa,

-offerta nr. 3507565/7017499, Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 colore rosso cupido pastello cod. 03173471, per un importo mensile complessivo pari € 443,73 IVA esclusa;

Visto che la società Arval Service Lease Italia S.p.A. non consente l'interruzione anticipata del noleggio per i veicoli che non abbiano superato il dodicesimo mese di locazione e che conseguentemente la durata minima risulta pari a 12 mesi;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di affidare alla società Arval Service Lease Italia S.p.A., per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna dei veicoli, il servizio di noleggio di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 (colore arancio sicilia cod. 03189396, per un importo mensile complessivo pari € 438,37 IVA esclusa) per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila e di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 (colore rosso cupido pastello cod. 03173471, per un importo mensile complessivo pari € 443,73 IVA esclusa) per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio Centralizzato Espropri;

Ritenuto di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata ai fini dei prescritti adempimenti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di

funzionamento dell’Ufficio Speciale e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità, e per l’Ufficio Centralizzato Espropri si provvede a valere sui fondi trasferiti per l’organizzazione dell’Ufficio Espropri dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell’articolo 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell’11 giugno 2013, alla società Arval Service Lease Italia S.p.A., per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna dei veicoli, il servizio di noleggio di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 (colore arancio sicilia cod. 03189396, per un importo mensile complessivo pari € 438,37 IVA esclusa, offerta nr. 3507565/7017500) per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L’Aquila e di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 (colore rosso cupido pastello cod. 03173471, per un importo mensile complessivo pari € 443,73 IVA esclusa, offerta nr. 3507565/7017499) per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell’Ufficio Centralizzato Espropri.
2. Di subordinare l’affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Di impegnare, per un durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del veicolo, la somma di € 5.260,44 oltre IVA pari ad € 1.104,69 per un importo complessivo pari ad € 6.365,13 (Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 colore arancio sicilia cod. 03189396, per un importo mensile pari € 438,37 oltre IVA pari ad € 92,06) per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L’Aquila.
4. Di impegnare, per un durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del veicolo, la somma di € 5.324,76 oltre IVA pari ad € 1.118,20 per un importo complessivo pari ad € 6.442,96 (Fiat Panda 1.3. Multijet 4x4 colore rosso cupido pastello cod. 03173471, per un importo mensile pari € 443,73 oltre IVA pari ad € 93,18) per l’Ufficio Centralizzato Espropri.
5. Agli oneri relativi all’attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L’Aquila si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell’Interno per le spese di funzionamento dell’Ufficio Speciale e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità, e per l’Ufficio Centralizzato Espropri si provvede a valere sulle risorse trasferite dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L’Aquila,

